


REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



## Regione Umbria

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 29 dicembre 2023

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione I

**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2023, n. 17.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024).**

## PARTE PRIMA

Sezione I

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2023, n. 17.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024).**

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2024-2026, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Art. 2  
(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17.  
Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)) le parole: "2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2023-2024 e di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025".

Art. 3  
(Contributo a favore dell'Istituto Superiore  
di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi")

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023) per il sostegno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni sono integrate, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, di euro 150.000,00 per l'anno 2024.

Art. 4  
(Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale

per le foreste) dopo le parole: “*boschi e pascoli*” sono inserite le seguenti: “, *qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito*”.

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 le parole: “*lett. a)*” sono sostituite dalle seguenti: “*lettere a) e b)*”.

3. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa di euro 10.000,00 alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2024-2026, come trasferimento agli enti competenti.

#### Art. 5

(Interventi per l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche)

1. Al fine di avviare l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche, l'autorizzazione di spesa disposta all'articolo 40, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è integrata, nell'ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 2 “Caccia e pesca”, Titolo 1, di euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

#### Art. 6

(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Alla fine del comma 2-ter dell'articolo 6, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) dopo le parole: “*sottoscritto tra le parti*” sono inserite le seguenti: “*ovvero, in alternativa, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto ricognitivo degli immobili di proprietà delle Province, detenuti o in possesso della Regione ai sensi del comma 2 bis*”.

#### Art. 7

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)):

a) dopo la parola: “*sovraindebitamento*” sono inserite le seguenti: “*e agevolare l'accesso alle procedure*”;

b) le parole: “*euro 3.000,00*” sono sostituite dalle seguenti: “*euro 5.000,00*”;

c) le parole: “*e in possesso*” sono sostituite dalle seguenti: “*anche non in possesso*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/2021:

a) le parole: “*euro 3.000,00*” sono sostituite dalle seguenti: “*euro 5.000,00*”;

b) dopo le parole: “*domande pervenute*” sono inserite le seguenti: “, *delle spese documentate*”.

3. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 18/2021:

a) la parola: “*eventuali*” è soppressa;

b) dopo le parole: “*di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura)*” sono inserite le seguenti: “, *anche in relazione alle modalità di concessione del contributo ai sensi del comma 2,*”.

#### Art. 8

(Programma di sviluppo rurale 2014/2022  
e Complemento per lo sviluppo rurale 2021/2027 - Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi dei Reg. UE 1305/2013 e 2115/2021, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2022 (PSR) e dal Complemento per lo sviluppo rurale 2021-2027 (CSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20 “Assistenza Tecnica”, la spesa di complessivi euro 25.150.200,00 per ciascuno degli anni 2024-2026 di cui euro 15.037.000,00 per spese di investimento.

2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titoli 1 e 2 della spesa e al Titolo 3, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” e Titolo 4, Tipologia 500 “Altre entrate in conto capitale” dell'entrata del Bilancio di previsione 2024-2026.

3. A decorrere dal 2024 sono revocate le precedenti autorizzazioni disposte con il bilancio di previsione 2023-2025 per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2024-2026 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 10

(Entrata in vigore e disposizione sull'efficacia)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e le disposizioni in essa contenute si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 22 dicembre 2023

TESEI

## LAVORI PREPARATORI

### ***Disegno di legge:***

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione n. 1242 del 27 novembre 2023, atto consiliare n. 1955 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 27 novembre 2023;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 11 dicembre 2023, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Consigliera Meloni per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1955/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 19 dicembre 2023, deliberazione n. 370.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## NOTE

### Note all’art. 1, comma 2:

- Il decreto legislativo 10 giugno 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199.
- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 6, E.S.), 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 dicembre 2016, n. 16 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91) e 25 luglio 2022, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37).

Il testo dell’art. 27, comma 2 è il seguente:

### «Art. 27 Legge di stabilità regionale

#### *Omissis.*

2. Il disegno di legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f) alla determinazione di aumenti di entrata o riduzioni di spesa fermo restando l’esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g) alla previsione di norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione dei vincoli di finanza pubblica.».

### Nota all’art. 2, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 3, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2022, n. 68), come modificato dalla legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 9 agosto 2023, n. 38) e dalla presente legge, è il seguente:

### «Art. 3 Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive.

1. Per il finanziamento degli indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2023-2024 e di euro 1.500.000,00 per l’anno 2025.

*Omissis.*».

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 12, recante "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023" (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 4 agosto 2021, n. 48), è il seguente:

## «Art. 11

Contributo a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi".

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) per il sostegno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni sono integrate, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023, di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».

Nota all'art. 4, alinea:

- La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante "Testo unico regionale per le foreste" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), è stata modificata con leggi regionali: 15 aprile 2009, n. 9 (in B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), 30 marzo 2015, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 25 luglio 2022, n. 10 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37) e 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52).

Il testo vigente dell'art. 7, modificato dalla presente legge, è il seguente:

## «Art. 7

Divieti.

1. Nei boschi sono vietati:

- a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2;
- b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla Regione per altri motivi;
- c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;
- d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.

2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 85 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).

2-bis. Nel regolamento di cui all'articolo 8 sono indicati i casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco nei limiti stabiliti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del D.Lgs. 34/2018.

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e gestione, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

- a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, sulla viabilità forestale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 34/2018 e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;
- b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafulco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, *qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito*;
- c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lettere a) e b), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati.».

Nota all'art. 5:

- La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), è stata modificata con leggi regionali: 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. 24 luglio 1996, n. 34), 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. 23 luglio 1999, n. 41), 28 novembre 2001, n. 31 (in B.U.R. 3 dicembre 2001, n. 59, E.S.), 13 maggio 2002, n. 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), 16 dicembre 2002, n. 32 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58), 29 luglio 2003, n. 17 (in B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33), 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7 dicembre 2004, n. 52), 5 giugno 2007, n. 20 (in B.U.R. 13 giugno 2007, n. 27), 24 dicembre 2007, n. 37 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), 29 luglio 2009, n. 17 (in B.U.R. 5 agosto 2009, n. 35), 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 30 marzo 2015, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 8 marzo 2021, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16), 26 maggio 2023, n. 7 (in B.U.R. 31 maggio 2023, n. 28) e 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52).

Il testo dell'art. 40, comma 1, lett. c) è il seguente:

«Art. 40  
Norme finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al settantuno per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristiche venatorie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate, da calcolare sul totale delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui al primo periodo:

*Omissis.*

c) il cinquantaquattro per cento, ripartito con atto di Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali di Caccia secondo criteri di proporzionalità riferiti al numero di iscritti, a parametri agro-silvo-pastorali ed ai carnieri realizzati della specie cinghiale, da utilizzare:

i. per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, in attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale di attuazione;

ii. per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del Reg. reg. 1° ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), di cui minimo il quattro per cento delle somme assegnate è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3;

*Omissis.».*

Nota all'art. 6, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), come modificato dalle leggi regionali 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. n. 17 al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6  
Criteri generali per l'individuazione delle risorse.

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 1, comma 96 della L. 56/2014, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della L. 56/2014.

2-bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della L. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi di proprietà delle Province, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014.

2-ter. Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti *ovvero, in alternativa, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto ricognitivo degli immobili di proprietà delle Province, detenuti o in possesso della Regione ai sensi del comma 2 bis.*».

#### Nota all'art. 7, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)” (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 31 dicembre 2021, n. 77), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 2

#### Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento.

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento e agevolare l'accesso alle procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento) e successive modificazioni, la Regione concede un contributo a fondo perduto di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00, ai consumatori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della medesima legge, residenti nel territorio regionale *anche non in possesso* di un provvedimento di omologazione del giudice ai sensi della citata legge 3/2012.

2. Le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00 in funzione del numero di domande pervenute, *delle spese documentate* e fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente, sono definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, per le finalità di cui al comma 1, definisce forme di collaborazione con la Fondazione Umbria contro l'usura di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura), *anche in relazione alle modalità di concessione del contributo ai sensi del comma 2*, nell'ambito delle attività da essa svolte a favore di coloro che, incontrando difficoltà di accesso al credito a causa del sovraindebitamento, sono potenziali vittime del reato di usura.

4. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 40.000,00 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei Consumatori”, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.».

#### Note all'art. 8, comma 1:

- Il Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013, recante “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il Reg. (CE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2115/UE, recante “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”, è pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 435.

## TABELLA A)

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.  
(paragrafo 7 lettera d) Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e art. 27, comma 2, lettera d) L.R. n.13/2000)

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	Titolo	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
10	Trasporti e Diritto alla Mobilità	04	Altre Modalità di Trasporto	L.R. 28/04/2022, n. 7: Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell'infrastruttura Aeroporto internazionale S.Francesco di Assisi.	1	3.555.000,00		
					2	445.000,00		

---

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

---